



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 10

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLE
LIBERTA' PERSONALI - MODIFICA -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in ottemperanza a quanto previsto della Legge Regionale numero 28 del 2 dicembre 2009 "*Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*", il Comune di Cuneo ha istituito la figura del Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali e approvato apposito «Regolamento del garante dei diritti delle persone private delle libertà personali» con deliberazione del consiglio comunale numero 62 del 28 luglio 2015;

Atteso che la nomina della figura del Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali viene disposta in aderenza agli "Indirizzi per la nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni" approvati dal Consiglio Comunale nella seduta numero 83 del 24 giugno 2002;

Viste le risultanze della discussione della 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio - Patrimonio - Sociale - Immigrazione) nella seduta del 10 maggio 2021 in merito a: - *Esame della Relazione di Garanti Regionali e Cittadino delle persone in detenzione* e - *Modifica regolamento del Garante delle persone detenute della Città di Cuneo*;

Vista la proposta di modifica dell'articolo 2 del vigente «Regolamento del garante dei diritti delle persone private delle libertà personali» con il nuovo testo:

«Articolo 2 – NOMINA E DURATA

Il Sindaco nomina il Garante scegliendolo tra persone di prestigio, di onestà di conosciuta fama e competenza tecnica, giuridica, amministrativa nei campi dei diritti umani, negli ambiti di servizio sociale diffuso all'interno di Istituti di Prevenzione e di Pena o al loro esterno.

Sono cause di ineleggibilità all'incarico di Garante il contestuale esercizio:

- di funzioni nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica;*
- della professione forense;*
- della carica di Consigliere o Assessore della Regione Piemonte;*
- della carica di Consigliere o Assessore comunale in uno dei Comuni della provincia di Cuneo;*
- di cariche elettive e/o di amministrazione presso l'Amministrazione della Provincia di Cuneo o presso Enti, Aziende o Istituzioni partecipate dal Comune di Cuneo.*

Sono altresì ostative all'incarico le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale previste dalla normativa in materia.

Non possono essere nominati il coniuge e i parenti o affini fino al terzo grado di amministratori del Comune di Cuneo o dei Comuni facenti parte della Provincia di Cuneo.

Il Garante può essere revocato dal Sindaco, in qualsiasi momento, anche su richiesta del Consiglio Comunale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi inadempimenti nei compiti affidati. Del provvedimento di revoca viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari.

L'insorgere di una delle cause di ineleggibilità di cui ai paragrafi precedenti comporta la decadenza dall'incarico di Garante.

Il Garante resta in carica per quattro anni e opera in regime di prorogatio secondo le norme legislative in materia e sino alla nomina del successore.

L'incarico può essere rinnovato una sola volta.»;

Rilevato che l'attuale carica risulta vacante in attesa dell'ufficializzazione delle risultanze del bando di nomina del «Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali» pubblicato sul sito istituzionale in data 23 aprile 2021;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 22, comma 4, dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale, Socio educativo e Appalti — Rinaldi Giorgio — espresso ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di modifica dell'articolo 2 del vigente «Regolamento del garante dei diritti delle persone private delle libertà personali» secondo il nuovo testo in premessa riportato;
- 2) di dare atto che la modifica intervenuta divenga immediatamente eseguibile secondo le norme di legge in vigore;
- 3) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il signor Rinaldi Giorgio, dirigente del settore Personale, Socio educativo e Appalti.